



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " L. NOSTRO/ L. REPACI"
VIA MARCONI, 77 – 89018 – VILLA S. GIOVANNI (RC) - Cod. Mecc. RCIS03600Q
CON SEDI ASSOCIATE :
IST. MAGISTRALE–RCPM036017 - I.T.C. "L. REPACI"–RCTD036012
PRESIDENZA: Tel. 0965/795313 – SEGRETERIA: Tel. 0965/752197 FAX 0965/704053
e-mail RCPM030007@istruzione.it - www.luiginostro.it

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL 29/11/2012

Art. 1 Principi

L'istituto d'Istruzione Superiore "Nostro-Repaci" di Villa San Giovanni, con il presente Regolamento si impegna a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 Novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 Dicembre 1995, Legge 3 del 16/01/2003) .

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute degli studenti, del personale e di tutti gli utenti dell' Istituto, sancito dall'art. 32 della Costituzione, e dal Decreto Legislativo n. 81/2008
L'istituto si avvale altresì della facoltà concessa dall'articolo 3, lettera d), del D.P.C.M. del 14 dicembre 1995, in base al quale resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla Legge 11 novembre 1975 n. 584.e dalla L.3/2003, con gli strumenti e gli effetti dei rispettivi ordinamenti.

Art. 2 - Locali e aree soggette al divieto di fumo

E' stabilito il divieto assoluto di fumo **in tutti i locali delle due sedi** dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Nostro-Repaci".

Tale divieto è esteso :

1. per il Liceo "L. Nostro" agli spazi e cortili esterni e alle pertinenze .
2. per l'ITC "Repaci alle pertinenze e ai cortili esterni utilizzati per qualsiasi attività collegata all'ambito didattico (attività sportive, ecc.)

Nei locali della scuola sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione delle persone preposte alla vigilanza e ad accertare e contestare le infrazioni.

Art. 3 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, e dell'accordo Stato Regioni del 16/12/04, il dirigente scolastico ad inizio anno scolastico nomina i responsabili preposti all'applicazione del divieto, in ciascuna delle due sedi dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Nostro- Repaci".

E' compito dei preposti:

- Vigilare sull'osservanza del divieto;
- Contestare immediatamente le infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli;
- Notificare il verbale di accertamento.

In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri.

Le disposizioni di legge e del presente Regolamento devono essere altresì attuate dai concessionari di servizi a favore della Scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà della scuola.

Art. 4 - Procedura di accertamento e di contestazione

Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 3 procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione ed alla redazione in duplice copia del relativo verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

In mancanza di contestazione personale, gli estremi della violazione debbono essere notificati all'interessato entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R.

Se il trasgressore è un alunno, la notifica del verbale di accertamento, dovrà essere inviata ai titolari della potestà parentale.

I soggetti di cui all'art. 3, ultimo comma, procedono in maniera autonoma all'accertamento della violazione ed alla redazione del relativo verbale .

Art. 5 – Sanzioni

Così come stabilito dall'art. 7 della Legge n. 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, dall'art 189 della L.311 del 30 dicembre 2004, e dall'art. 10 Legge n. 689/1991, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. n. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Se il trasgressore è un alunno :

Il Verbale di accertamento di illecito verrà notificato alle famiglie. La famiglia del minore, infatti, non può ritenersi del tutto estranea al comportamento illecito del figlio ed è chiamata a rispondere dei comportamenti di quest'ultimo.

L' inosservanza del divieto di fumo da parte degli alunni, sarà annotata anche sul registro di classe e sarà valutata ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento

Una copia del verbale va trasmessa al Dirigente scolastico.

Art. 6 – Pagamento delle sanzioni amministrative e rapporto al Prefetto

Ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, il trasgressore , se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, è ammesso a pagare 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole.

In applicazione di tale norma è ammesso , entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione il pagamento in misura ridotta: della somma di Euro 55,00, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate).

Nel caso in cui la violazione sia commessa in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza , è ammesso il pagamento in misura ridotta di 110 Euro .

Al personale dipendente della scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il pagamento dovrà essere eseguito :

1. in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T e, per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'articolo 1, comma 189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/1/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento), e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
2. direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo).

I responsabili preposti all'applicazione del divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione, hanno l'obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Reggio Calabria.

Art. 7 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia .